

# TI\_GERICHTE 72.2015.79 vom 5. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2015.79\\_d20151105](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.79_d20151105)

FR: TI\_GERICHTE 72.2015.79 du 5 novembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 72.2015.79 del 5 novembre 2015

## Regeste

Usura aggravata, infrazione alla LF sugli stranieri aggravata (indebito profitto e nell'albito di un'organizzazione dedita al trasporto di clandestini), delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

## Erwägungen

### E. 1

che pagava i singoli passatori. Il viaggio in Grecia del giugno scorso è un ulteriore indizio del suo ruolo di prim'ordine. Non si può credergli quando tenta di affibbiare il ruolo di capo a \_\_\_\_\_ e IM 2. È infatti pacifico che ha assunto \_\_\_\_\_ al solo scopo di farlo lavorare come passatore. Nel corso di una telefonata è stato IM 1 a far pervenire a \_\_\_\_\_ il numero di uno dei correi a \_\_\_\_\_ ed è stato \_\_\_\_\_ a pagargli i costi del noleggio dell'auto. Quanto ad IM 2, dal materiale probatorio non risulta che fosse in contatto coi correi in Italia e il suo intervento è avvenuto dopo che il traffico aveva già avuto il suo inizio. Per IM 1 vi è poi il lungo periodo delinquenziale in cui ha agito. Nemmeno l'arresto del correo lo ha fatto desistere dall'attività illegale. Per quanto riguarda IM 2, IM 3 e IM 4, il PP rileva che, dopo una reticenza iniziale, gli stessi hanno ammesso i fatti. Tutti hanno dichiarato di avere agito siccome si trovavano in difficoltà economiche. Per quel che ne è della commisurazione della pena, ritiene che la colpa degli imputati sia grave. Il movente è quello di lucro e come tale particolarmente egoistico e riprovevole. Conclude chiedendo, per IM 1, una pena detentiva di 4 (quattro) anni e una pena pecuniaria di 140 aliquote giornaliere, nonché una multa di CHF 300.00 (trecento), per IM 2 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, vista l'assenza di precedenti, ma con un periodo di prova di 3 (tre) anni e una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere, per IM 3 17 (diciassette) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 (tre) anni nonché una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere e IM 4, in fine, una pena detentiva di 16 (sedici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere, lasciando alla Corte la valutazione dell'importo delle singole aliquote; - l'avv. DF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli orrori che i migranti devono sopportare sono sotto gli occhi di tutti, ma gli imputati non sono le persone che hanno fatto passare loro queste vicissitudini. Non sono quelli che li fanno viaggiare nei camion o sui barconi, lasciandoli senza cibo e acqua. A mente della difesa bisogna basarsi sui fatti. E fatto è che IM 1 bonificava il territorio, normalmente si fermava a \_\_\_\_\_, percepiva personalmente CHF 200.00 a viaggio e CHF 400.00 più rimborso spese se si recava fino a \_\_\_\_\_, circostanza confermata anche da IM 3. Complessivamente egli ha quindi guadagnato circa CHF 10'000.00, che si tramutano in un guadagno netto inferiore. Il resto del contenuto dell'atto d'accusa sul reato principale

rimane semplice ipotesi. La difesa di IM 1 sottolinea che gli imputati non percepivano soldi direttamente dai clandestini, ma venivano loro stessi sfruttati dagli altri passatori, i soldi che hanno guadagnato erano poco o niente per confronto al rischio corso. Nessuno dei clandestini ha infatti dichiarato di avere consegnato loro altri soldi. Essi non facevano quindi parte di questa organizzazione criminale, ma sono l'ultima ruota del carro e dei CHF 15'000.00 pagati dai clandestini hanno percepito una minima parte. Quanto al ruolo di IM 1 come capo, il difensore fa rimarcare che il suo assistito non nega di avere introdotto al traffico IM 3 e IM 4 e neppure nega che principalmente è stato lui a ricevere le telefonate dei passatori italiani. Nega per contro di avere coinvolto IM 2 e \_\_\_\_\_, i quali stanno entrambi facendo lo scarica barile. IM 1 è stato l'unico a rivelare viaggi di cui il MP non era a conoscenza. A mente della difesa di IM 1, il processo di oggi è da considerarsi in parte indiziario e va quindi applicato il principio in dubio pro reo. Non vi sono sufficienti indizi dell'appartenenza di IM 1 ad un'organizzazione criminale, egli era piuttosto l'ultima ruota del carro, anche se tra i qui imputati era lui a fare da referente. Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, rileva che gli imputati si sono recati ad \_\_\_\_\_ e non ad esempio a \_\_\_\_\_, dove solitamente transitano i clandestini. Concreti indizi che IM 1 abbia guadagnato molti soldi, in fine, non ve ne sono. Quanto all'accusa principale di usura, il difensore rileva che lo stesso prevede la conclusione di un contratto, cosa che i coimputati, che seguivano le istruzioni dall'alto, non hanno fatto. Il contratto è stato concluso molto lontano e molto tempo prima dagli organizzatori dei viaggi da cui i qui imputati hanno poi ricevuto i loro soldi. A mente della difesa, inoltre, la tariffa di CHF 360.00 per un viaggio da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ non è minimamente credibile, potendo un simile viaggio costare fino a Euro 750.00. Ne consegue che di usura proprio non si può parlare. Per quanto riguarda il dato raccolto dalla Corte, va considerato che il viaggio fino a \_\_\_\_\_ è lungo un 20% in più di quello fino a \_\_\_\_\_, per cui si raggiunge un prezzo intorno ai CHF 800.00. Il reato di usura deve quindi cadere, siccome non si attaglia alla presente fattispecie. Il punto A.2 dell'atto d'accusa non è contestato, eccezion fatta per i punti A.2.4.b e A.2.4.c. Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, in virtù del principio in dubio pro reo, non vi sono sufficienti indizi. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'altro viaggio del giorno dell'arresto, si tratta di atti preparatori, i quali per l'art. 116 LStr non sono punibili. Quanto all'imputazione di cui al punto A.3 dell'atto d'accusa, rileva che la firma sul formulario non è quella di IM 1 e non è minimamente simile alla sua. Sottolinea inoltre che a \_\_\_\_\_ conviene non dire che è stato egli stesso a falsificare il contratto e la domanda di permesso. Per quanto riguarda il delitto contro la LTC e la contravvenzione alla LStup, rileva unicamente che IM 1 è stato il "proverbiale fesso", siccome era \_\_\_\_\_ a guadagnarci, se veniva effettuata una ricarica. Quo alla commisurazione della pena, contesta che IM 1 non abbia collaborato: egli infatti non ha detto solo quello che si aspettava il MP, ma è andato oltre, rilasciando dichiarazioni spontanee, mentre ad esempio IM 2 ha confermato unicamente quello che gli veniva contestato. Ancora deve essere considerata in suo favore, a mente della difesa, la sua difficoltà economica, la sua effettiva incensuratezza e la durata della carcerazione subita. Avuto riguardo a ciò, conclude chiedendo, in via principale, una pena detentiva di 12 (dodici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e, quale subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa venga ridotta in maniera da non eccedere i 28 (ventotto) mesi, di cui al massimo la metà da espiare; - l'avvDUF 1, difensore dell'imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l'accento sulla situazione familiare e lavorativa del suo assistito al momento dei fatti, sottolineando che nell'aprile del 2014 egli ha ricevuto disdetta dal

datore di lavoro e si è quindi iscritto alla disoccupazione, dovendo mantenere, con i CHF 1'200.00 percepiti, sé stesso, la moglie incinta e la figlia avuta da un precedente matrimonio. Il \_\_\_\_\_ è nata la seconda figlia \_\_\_\_\_. A seguito della carcerazione IM 2 è rientrato in disoccupazione ed in seguito in assistenza. La moglie dell'imputato è ora incinta della seconda bambina. La moglie e le figlie hanno pendenti le domande del permesso B e sono considerate rifugiate. Da quando è uscito dal carcere, IM 2 ha fortemente cercato un lavoro, ma non è riuscito a trovare nulla, perché non ha con sé il permesso B, che ha dovuto consegnare al PP quale misura sostitutiva dell'arresto, circostanza che ne impedisce il rinnovo. Durante la disoccupazione ha lavorato come volontario presso la \_\_\_\_\_ ed a breve inizierà a frequentare dei corsi, uno di italiano e uno di aiutante sanitario, ciò che significa che ha tutta l'intenzione di integrarsi. IM 2 non ha debiti e confida di trovare un lavoro non appena potrà procedere al rinnovo del permesso B. Egli vuole rimanere in Svizzera, anche considerato il fatto che ad oggi è riuscito a far sì che tutti i membri della sua famiglia possano stare con lui. IM 2 è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ciò che lo ha spinto a compiere i fatti a lui contestati, è la situazione di forte difficoltà economica. Quanto al diritto, la difesa contesta il reato di usura, rilevando che IM 2 non ha mai stretto personalmente un accordo con i clandestini, ma agiva sulla base di un accordo preso esclusivamente con IM 1, il quale gli forniva tutte le istruzioni e lo pagava per i viaggi. Egli non ha sfruttato lo stato di bisogno dei clandestini, ma in più occasioni ha offerto loro cibo e da bere per aiutarli. Era semplicemente un passatore e non trasportava i clandestini in stato di privazione. I suoi guadagni sono esegui ed egli non può essere ritenuto responsabile per i soldi che i clandestini dovevano pagare complessivamente per giungere dal loro paese. IM 2 riceveva CHF 110.00 per clandestino trasportato e quindi Euro 270.00 per ogni viaggio di molte ore, guadagnando per sé CHF 5'5562.00. A mente della difesa, l'esiguità di tali importi è sconcertante, tenendo conto del grandissimo rischio corso. Contesta inoltre l'attendibilità del prezzo di CHF 360.00 fornito dalla PP per il tratto \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ in taxi, affermando che il prezzo per un simile trasporto è di CHF 705.00. Tenuto conto della maggiorazione del 20/25% che la giurisprudenza considera requisito essenziale del reato di usura, l'importo che ha guadagnato IM 2 si situa nettamente al di sotto e IM 2 nulla sapeva del guadagno di IM 1. Alla luce di quanto esposto, chiede quindi il proscioglimento dall'imputazione di usura aggravata. Sottolinea inoltre che va tenuto conto dello stato continuo di subordinazione di IM 2 nei confronti di IM 1. Il fatto che IM 1 tenti di accollare le proprie colpe a IM 2 è smentito dalle prove e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati, i quali avevano tutti come unico referente IM 1 e solo da questi ricevevano il compenso. IM 1 si comportava da capo perché era il capo. Solo IM 1 aveva i contatti con i passatori in Italia, e non IM 2. L'attività di IM 2 era chiaramente sottopagata e pagata a lui meno che ad altri; IM 3 ad esempio riceveva CHF 130.00 a clandestino, mentre IM 2 unicamente CHF 110.00. IM 2 non conosceva la reale portata di quello che stava facendo e non aveva conoscenze dell'ordinamento giuridico svizzero. Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto del suo ruolo subordinato a quello di IM 1. Occorre inoltre considerare che l'attività illecita svolta da IM 2 è stata svolta per sostenere economicamente la propria famiglia, che si è svolta su un brevissimo arco di tempo (3 mesi) e che IM 2 ignorava le norme previste dall'ordinamento giuridico svizzero. IM 2 ha collaborato quasi sin da subito, esitando inizialmente solo per paura di ritorsioni, dopo essere stato minacciato da IM 1. Ha ampiamente collaborato fornendo date, nomi e luoghi. Egli sta tentando di trovare lavoro e frequenterà dei corsi proprio a questo fine. Per quanto riguarda la prognosi futura,

l'imputato intende trovare un lavoro al più presto e prendersi cura della famiglia, la quale dipende totalmente da lui, ed ha troncato qualsiasi rapporto con le altre persone coinvolte nel traffico di clandestini. Non ha precedenti penali. Conclude chiedendo che IM 2 venga condannato ad una pena detentiva minima per l'infrazione alla LF sugli stranieri, da porre al beneficio della sospensione condizionale e che gli vengano restituiti i documenti consegnati alla PP quale misura sostitutiva dell'arresto; - l'avv. DUF 2, difensore dell'imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata ripercorre la vita precedente del suo assistito, ponendo l'accento sulle difficoltà finanziarie in cui si trovava al momento dell'arresto ed evidenziando il fatto che egli ha deciso di delinquere non per un capriccio personale, ma per far fronte ai costi della vita. Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, a mente della difesa occorre rimarcare che IM 3 ha da subito fornito piena collaborazione. È inoltre doveroso ricordare che per il trasporto dei clandestini egli ha percepito CHF 4'440.00 al massimo quale compenso lordo, dal quale vanno dedotti i costi per la benzina e per il cibo acquistato per i clandestini. I viaggi sono avvenuti sporadicamente e non con cadenza regolare. A mente della difesa non sussistono i presupposti del reato di usura, né nella sua forma semplice né in quella aggravata. Per quanto riguarda l'aggravante del mestiere, sottolinea che IM 3 aveva un'attività lavorativa per

## **E. 1.2**

incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti, per avere, nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l'Italia e la zona svizzera di confine con la Germania, in correata con \_\_\_\_\_, IM 2, IM 3, IM 4 e \_\_\_\_\_, facilitato e aiutato a preparare l'entrata illegale in Svizzera di 143 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione; 1.3. inganno nei confronti delle autorità per avere, il 16 giugno 2014, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in correata con \_\_\_\_\_, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo a \_\_\_\_\_, il 15 luglio 2015, il rilascio del permesso di soggiorno tipo B, e meglio per avere sottoscritto quale datore di lavoro, per conto della propria ditta individuale \_\_\_\_\_, la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno tipo B in favore di \_\_\_\_\_, come pure il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio, documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile (CHF 2'700.00 circa) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest'ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora; 1.4. delitto contro la LF sulle telecomunicazioni ripetuto per avere, nel periodo 2011 – settembre 2014, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località del Ticino, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_, tenuto in deposito, consegnato a terzi ed utilizzato ai fini del suo traffico illegale di clandestini, 1'900 carte SIM prepagate della \_\_\_\_\_, di cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia; 1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta per avere, nel corso del 2014, presso la stazione ferroviaria di \_\_\_\_\_, senza essere autorizzato, acquistato e consumato 2 grammi di marijuana, nonché per avere, il 15 settembre 2014, a \_\_\_\_\_, senza essere autorizzato, detenuto 2 grammi di marijuana destinati al proprio consumo personale; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. usura aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo

20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la zona svizzera di confine con la Germania, in correità con IM 1, sfruttando lo stato di bisogno di 51 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione; 2.2. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti, per avere, nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la zona svizzera di confine con la Germania, in correità con IM 1, facilitato l'entrata illegale in Svizzera di 51 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 3. IM 3 è autore colpevole di: 3.1. usura aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la zona svizzera di confine con la Germania, in correità con IM 1, sfruttando lo stato di bisogno di 30 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione; 3.2. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti, per avere, nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la zona svizzera di confine con la Germania, in correità con IM 1, facilitato l'entrata illegale in Svizzera di 30 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 4. IM 4 è autore colpevole di: 4.1. usura aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la zona svizzera di confine con la Germania, in correità con IM 1, sfruttando lo stato di bisogno di 27 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

#### **E. 4**

ha attivamente collaborato con gli inquirenti ed ha ammesso quasi subito le proprie responsabilità. Il suo ruolo è stato quello di semplice esecutore materiale del trasporto, su continua e costante supervisione di IM 1, il quale lo ha reclutato ed ha deciso la sua retribuzione. IM 4 non era al corrente di nulla, non aveva alcun ruolo decisivo, ma eseguiva unicamente le indicazioni di IM 1. In alcun momento egli ha pensato o voluto sfruttare lo stato di bisogno dei clandestini; anzi, gli era stato detto che il trasporto avrebbe permesso a queste persone di avere una nuova vita. A mente della difesa non regge il capo di imputazione per il reato di usura aggravata. Dal profilo oggettivo difetta l'elemento della manifesta sproporzione tra le prestazioni scambiate, di fatto egli ha percepito unicamente CHF 2'115.00 e non può essergli imputato il maggior guadagno percepito dagli imputati, a causa del suo ruolo marginale. Le ricerche effettuate dalla PP e dalla Corte in merito al prezzo del taxi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ verte su un prezzo che può essere considerato minimo, posto che si tratta di compagnie low cost. Va poi considerato il rischio corso dall'autore. Dal punto di vista soggettivo, IM 4 – sebbene fosse al corrente che i clandestini non avevano documenti – non ha mai voluto o accettato il rischio di sfruttare la loro situazione di debolezza per ottenere un guadagno manifestamente sproporzionato, egli non conosceva l'importo che i clandestini dovevano complessivamente pagare per il loro viaggio e non sapeva quanto guadagnavano i suoi correi. Non aveva neppure piena

coscienza del reale stato di bisogno dei clandestini. IM 4 non ha mai potuto considerare come eccessivo il compenso di CHF 100.00 da lui percepito per clandestino, nemmeno per dolo eventuale. Inoltre il prezzo da lui ricevuto non si discosta sufficientemente dal reale costo di mercato, come richiesto dalla giurisprudenza. Quanto alla commisurazione della pena, è indubbio che le sue difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute hanno avuto un ruolo determinante sulla commissione dei reati, in cui egli ha rivestito un ruolo estremamente marginale. Anche IM 4 nella sua piccola realtà si trovava in uno stato di indigenza, si è limitato a delinquere il minimo necessario per potersi sostenere interrompendo il suo agire di sua spontanea volontà e non ha mai agito per arricchirsi, ciò che depone per una colpa lieve. IM 4 è incensurato e ha fornito una piena collaborazione, la prognosi, a mente della difesa, è quindi positiva. Alla luce di quanto esposto, chiede quindi, in via principale, una cospicua riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, che non superi i

#### **E. 4.2**

incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti, per avere, nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e la zona svizzera di confine con la Germania, in correttezza con IM 1, facilitato l'entrata illegale in Svizzera di 27 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 5. Di conseguenza, 5.1. IM 1 è condannato 5.1.1. alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.1.2. alla pena pecuniaria di CHF 1'400.00 (millequattrocento), corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere di CHF

#### **E. 6**

15.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a \_\_\_\_\_, trasportando almeno 2 clandestini;

#### **E. 7**

18.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a \_\_\_\_\_, trasportando almeno 2 clandestini;

#### **E. 8**

22.06.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 21.43, trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati a \_\_\_\_\_ e condotti a \_\_\_\_\_ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

#### **E. 9**

27.06.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 21.20, trasportando 2 clandestini (due uomini), recuperati a \_\_\_\_\_ e condotti a \_\_\_\_\_ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

#### **E. 10**

30.06.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 20.13, trasportando 2 clandestini recuperati a \_\_\_\_\_ e condotti sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in

Ticino;

## **E. 10.00**

(dieci) cadauna. 5.1.3. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP). 5.1.4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare. 5.1.5. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre). 5.1.6. L'istanza di indennizzo ex art. 429 CPP formulata dal difensore di IM 1 è respinta. 5.2. IM 2 è condannato 5.2.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.2.2. alla pena pecuniaria di CHF 500.00 (cinquecento), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna. 5.2.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 5.2.4. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 5.2.5. È revocata la misura sostitutiva dell'arresto costituita dalla consegna dei documenti di legittimazione e meglio del titolo di viaggio svizzero \_\_\_\_\_ e del permesso di dimora tipo B n. \_\_\_\_\_. 5.3. IM 3 è condannato 5.3.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.3.2. alla pena pecuniaria di CHF 1'200.00 (milleduecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 40.00 (quaranta) cadauna. 5.3.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 5.3.4. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 5.4. IM 4 è condannato 5.4.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 5.4.2. alla pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna. 5.4.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 5.4.4. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 6. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per l'automobile Mercedes Benz C220K Coupé targata \_\_\_\_\_ con chiave (inc. 19600, rep. n. 35700) e l'automobile VW Golf di colore grigio targata \_\_\_\_\_ (inc. 19070, rep. n. 36069), che vengono dissequestrate a favore degli aventi diritto, nonché dei telefoni cellulari e dei navigatori, che vengono dissequestrati a favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati. E' ordinato il sequestro conservativo sulla somma di denaro sequestrata a IM 1 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia, spese procedurali e multa. 7. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno. 8. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato. 8.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per CHF 13'725.85 comprensiva di onorario e spese. 8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 13'725.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 9. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato. 9.1. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per CHF 5'896.60 comprensiva di onorario e spese. 9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 5'896.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 10. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato. 10.1. La nota professionale dell'avv. DUF 3 è approvata per CHF 7'264.75 comprensiva di onorario,

spese e IVA. 10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 7'264.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta spese:

	Tassa di giustizia	fr.		
2'000.--	Inchiesta preliminare	fr.	13'300.--	
Multa		fr.	100.--	
Traduzioni		fr.	118.--	
fr. 607.70	fr. 16'125.70	=====	Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)	
Tassa di giustizia		fr.	500.--	
fr. 3'325.--	Multa		fr. 100.--	
Traduzioni		fr.	29.50	
blocco	fr. 151.92	fr. 4'106.42	=====	Distinta spese a carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia		fr.	500.--	
preliminare		fr.	3'325.--	
Traduzioni		fr.	29.50	
Spese postali,tel.,affr. in blocco		fr.	151.92	
fr. 29.50	fr. 4'006.42	=====	Distinta spese a carico di IM 3 (1/4)	
Tassa di giustizia		fr.	500.--	
fr. 500.--	Inchiesta preliminare		fr. 3'325.--	
Traduzioni		fr.	29.50	
Spese postali,tel.,affr. in blocco		fr.	151.92	
fr. 151.92	fr. 4'006.42	=====	Distinta spese a carico di IM 4 (1/4)	
Tassa di giustizia		fr.	500.--	
preliminare		fr.	3'325.--	
Traduzioni		fr.	29.50	
Spese postali,tel.,affr. in blocco		fr.	151.92	
fr. 29.50	fr. 4'006.42	=====	Comunicazione a: -	

Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La  
vicecancelliera

#### E. 11

01.07.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 15.28, trasportando 2 clandestini recuperati a \_\_\_\_\_ e condotti a \_\_\_\_\_, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

#### E. 12

06.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a \_\_\_\_\_, trasportando almeno 2 clandestini;

#### E. 13

07/08.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a \_\_\_\_\_, trasportando almeno 2 clandestini;

#### E. 14

10.07.2014, in entrata verosimilmente da \_\_\_\_\_ in mattinata, trasportando almeno 2 clandestini recuperati verosimilmente a \_\_\_\_\_ e condotti a \_\_\_\_\_, facendo io

da staffetta almeno sino in Ticino;

#### **E. 15**

03.08.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 20.17, trasportando 5 clandestini (tutti ragazzi iraniani), 4 recuperati a \_\_\_\_\_ (in centro) e 1 poco prima della dogana; clandestini condotti sul confine con la Germania a \_\_\_\_\_, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione; i clandestini erano diretti in Francia.

#### **E. 16**

07.08.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 10.44, trasportando almeno 2 clandestini (marito e moglie sulla 60.ina), recuperati a \_\_\_\_\_ e condotti a \_\_\_\_\_, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione;

#### **E. 17**

10.08.2014, in entrata da \_\_\_\_\_ alle ore 09.03, trasportando 4 clandestini (fratello e sorella e due ragazzi) da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, fungendo io da staffetta almeno sino in Ticino, venendo poi egli arrestato quel giorno.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 5 e 6, AI 167, Inc. 2014.7753). IM 2 ha precisato che “per il viaggio del 3.08.2014 anche IM 1 ha trasportato materialmente un paio di clandestini visto che ce ne erano 5; quella volta anche lui è arrivato sino a destinazione a \_\_\_\_\_” e “si è fermato prima della dogana e mi ha fatto salire in auto i 2 clandestini da lui precedentemente recuperati. Una volta su territorio svizzero ci siamo fermati ad un distributore di benzina e lui ha ripreso i due clandestini.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6, AI 167, Inc. 2014.7753). 15.6 Confrontato a tali dichiarazioni del correo, l'imputato ha dapprima dichiarato di non contestare il numero dei viaggi effettuati con IM 2, affermando che potrebbero essere circa 17, contestando però alcuni singoli episodi, e meglio: " Posso confermare il numero di viaggi effettuati con il qui presente, non contesto che possano essere circa 17. Per il resto contesto il suo dire e meglio: - contesto di aver personalmente trasportato due persone fino alla dogana per poi farle salire sulla sua auto per poi riprenderle in un momento successivo; non ero di sicuro io, magari ha fatto quel trasporto con altri; - non sono andato 4 o 5 volte fino a \_\_\_\_\_, ciò è avvenuto solo in 2 occasioni; - l'ultimo suo viaggio nel quale è stato arrestato, io non ho fatto da staffetta, sono sicurissimo, io non so lui con chi l'abbia fatto (...). ADR che confermo comunque che il 3.08.2014 io lo precedevo in entrata in dogana.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6 e 7, AI 167, Inc. 2014.7753). In occasione del verbale del 22 dicembre 2014, l'imputato ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che i viaggi effettuati con IM 2 sarebbero al massimo 11 e non 17 aggiungendo che in alcuni casi avrebbero unicamente trasportato della carne (VI PP 22.12.2014, p. 2, AI 187, Inc. 2014.7753). Ciò nondimeno, il 23 e il 28 gennaio 2015, confrontato dal PP alle risultanze dell'inchiesta, l'imputato ha riconosciuto di avere effettuato con IM 2 tutti i viaggi da questi indicati, eccezion fatta per quello del 10 agosto 2014, riconoscendo così in tutto 16 viaggi (VI PP 23.01.2015, p. 11-20, AI 190, Inc. 2014.7753; VI PP 28.01.2015, p. 22-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753). 15.7 Per quanto riguarda il viaggio del 10 ottobre 2014, giorno dell'arresto di IM 2, l'imputato ha affermato: " La notte precedente lui mi ha chiamato chiedendomi di andare con lui di mattina presto per fargli da staffetta. Io gli ho detto che non potevo perché avevo bevuto troppo. Alle 09.00 lui mi ha chiamato per dirmi che la polizia italiana lo stava rincorrendo. (...) ADR che io quel giorno non gli ho funto da staffetta.” (VI PP 28.01.2015, p. 2-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753). Invitato a spiegare i contatti avuti con IM 2 quel giorno (chiamate

in entrata di 18, rispettivamente 10 secondi alle ore 09:02, rispettivamente 09:07 e chiamate in uscita di 22, rispettivamente 5 secondi, alle ore 09:17, rispettivamente 23:05), l'imputato ha spiegato: " Mi viene chiesto il motivo per cui IM 2 mi ha chiamato se io nulla c'entravo con quello specifico viaggio di clandestini. Perché mi chiedeva cosa doveva fare. Addirittura io gli avevo suggerito di consegnarsi in polizia e confessare tutto. (...) Mi viene chiesto il motivo per cui alle 23.05 di quel giorno lo contatto. Perché volevo sapere cosa era successo e cosa aveva fatto." VI PP 28.01.2015, p. 6 e 7, AI 192, Inc. 2014.7753). 15.8 In merito al numero di viaggi effettuati con IM 2, l'imputato ha poi fornito l'ennesima versione nel verbale del 10 aprile 2015, quando i viaggi effettuati con il correo sono diventati "al massimo 13" (VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753), limitandosi poi, nel verbale d'interrogatorio finale, a ribadire di contestare il numero dei viaggi con lui effettuati (VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753). 15.9 In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha in fine ammesso: " ADR che in tutto ho effettuato 46 trasporti con mediamente 3 clandestini alla volta. In tutto si è trattato comunque di circa 143 persone." (VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale). Interrogato in punto ai viaggi effettuati con IM 2, l'imputato ha poi rettificato le sue precedenti dichiarazioni, mantenendo comunque immutato il numero di clandestini trasportati: " Sulla base degli importi che io ho guadagnato posso confermare che le persone che sono state trasportate sono in tutto 143, ma su meno viaggi. Come detto con IM 2 ne ho fatti solo 13 e io non ho nulla a che fare con la questione della Grecia." (VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale). 16. Da tali trasporti di migranti, l'imputato ha ottenuto per sé e per i correi, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 890.00 (cfr. VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210), percependo egli personalmente CHF 200.00 a viaggio quando c'erano 3 o 4 persone, CHF 150.00 quando ve ne erano 2 nonché CHF 500.00 a viaggio quando si recava fino a \_\_\_\_\_ (VI PP 10.04.2015, p. 4-8, AI 210, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale) e riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo compreso tra CHF 23'410.00 e CHF 34'210.00, di cui CHF 9'000.00/10'000.00 per lui personalmente (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale). 17. Nonostante egli abbia tentato di sminuire il suo ruolo, indicando inizialmente addirittura di essere stato in sostanza una pedina nelle mani di chi effettuava il trasporto, e meglio operando la " staffetta " su chiamata, senza avere alcun ruolo nell'organizzazione dei viaggi, appare pacifico come il ruolo dell'imputato nell'organizzazione fosse quello di referente di zona, in particolare colui che si occupava di pianificare il viaggio dei clandestini per il tragitto dall'Italia alla Germania. Al proposito l'imputato ha dichiarato che: " Pure io ero in contatto telefonico con i passatori che erano in Italia. In verità, quando facevo i viaggi con IM 2, i passatori chiamavano a volte me e a volte lui. Con IM 3 e IM 4, ero io il riferimento dei passatori che erano in Italia. Con \_\_\_\_\_ i passatori in Italia chiamavano sia me che lui. Aggiungo che a \_\_\_\_\_ andavo sia per prendere la merce da \_\_\_\_\_, sia per accompagnare IM 3, IM 4, \_\_\_\_\_ e IM 2, allo scopo di mostrare loro la strada e come raggiungere la Germania. Ciò è avvenuto al massimo in 8 occasioni." (VI PP 28.10.2014, p. 8, AI 122, Inc. 2014.7753). IM 1 ha ammesso di avere ingaggiato IM 4 e IM 3, affermando tuttavia che sarebbe stato IM 2 ad iniziarlo all'attività di " passatore ": " È stato IM 2 che è venuto in negozio presentandomi delle persone che organizzavano questi viaggi e che si trovavano in Italia. (...) ADR che non sono io ad aver ingaggiato i trasportatori su territorio svizzero. A domanda dell'avv. DF 1 a sapere se ciò è vero anche per IM 3 e IM 4, rispondo di no, io ho ingaggiato IM 3 il quale a sua volta ha poi contattato IM 4. (...) Riconfermo che ho

conosciuto i trasportatori che si trovano in Italia, come già detto grazie ad IM 2; è lui che me li ha presentati. (...) Sia \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_ contattavano sia me che gli altri e per altri intendo IM 2, IM 3, IM 4 e \_\_\_\_\_.” (VI PP 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 184, Inc. 2014.7753). In sede dibattimentale IM 1 ha ribadito: " Un giorno IM 2 è venuto nel mio negozio e mi ha detto che vi era la possibilità di fare questi trasporti. Io ho risposto che avendo il negozio non mi potevo allontanare troppo e quindi lui mi ha detto di fare semplicemente da staffetta per il transito della frontiera dall'Italia alla Svizzera. (...) Io ho coinvolto unicamente IM 3. IM 4 è stato coinvolto da quest'ultimo e per quanto riguarda IM 2 è stato lui a coinvolgere me.” (VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale). Per quanto riguarda \_\_\_\_\_, l'imputato ha riferito di averlo conosciuto presso il suo negozio, affermando che gli era stato mandato da \_\_\_\_\_, siccome voleva iniziare l'attività di trasportatore di clandestini: " ADR che io ho conosciuto il qui presente quando un giorno si è presentato nel mio negozio, mandato da \_\_\_\_\_. In precedenza quest'ultimo mi aveva contattato dicendomi che sarebbe passato un suo amico e che potevo parlare a quattr'occhi con lui. Io ho capito che si trattava del trasporto di clandestini. (...) Ribadisco che il qui presente è stato mandato da me da \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_ lo chiamava \_\_\_\_\_. Non sono stato io a coinvolgerlo nel traffico di clandestini. (...) Preciso e ribadisco che lui conosce i passatori in Italia. Suo cognato o suo fratello so che lavorava legalmente con il fratello di uno dei due ( \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_). (...) ADR che io so che \_\_\_\_\_ conosce \_\_\_\_\_ perché è stato quest'ultimo a preannunciarmi il suo arrivo. (...) ADR che non è vero che ero io che dicevo al qui presente quando doveva partire per fare i viaggi; lui ripeto aveva i contatti con l'Italia direttamente. ADR che quando c'era da fare un viaggio di clandestini il qui presente mi contattava il giorno prima o la mattina stessa chiedendomi di fare da staffetta e domandando il congedo.” (VI PP confronto IM 1 / \_\_\_\_\_ 21.11.2014, p. 8-10, AI 158). 18. Tali dichiarazioni dell'imputato non trovano però riscontro agli atti ed anzi vengono smentite dalle dichiarazioni dei correi, i quali hanno univocamente indicato IM 1 quale referente principale per il traffico di clandestini. \_\_\_\_\_ ha spiegato, in merito all'inizio della sua attività quale “ passatore ”: " Voglio subito dichiarare come mi sono trovato invischiato in questa storia. All'inizio ho trovato il lavoro presso il negozio di IM 1 per il tramite del sito \_\_\_\_\_. Sono stato assunto come venditore alimentare. Dopo circa 1 mese dall'inizio del lavoro presso il negozio IM 1 mi ha detto che c'erano degli amici che bisognava andare a prendere per accompagnarli in Germania. Inizialmente io ho fatto quello che mi ha chiesto come una forma di piacere. Lui mi aveva detto all'inizio che voleva aiutare dei suoi connazionali meno fortunati di lui. Io, visto che lavoravo per lui, non mi sono tirato indietro.” (VI PP 16.09.2014, p. 20, AI 26, Inc. 2014.7753). Lo stesso \_\_\_\_\_ ha poi aggiunto di avere effettuato tutti i viaggi con IM 1 e di avere ricevuto da lui le istruzioni: " ADR che in tutti i suddetti viaggi IM 1 mi ha preceduto entrando in Svizzera al fine di procedere alla bonifica del territorio. (...) in tutti i casi è stato IM 1 a contattarmi chiedendomi di andare a prendere i clandestini e dicendomi l'orario in cui avrei dovuto andare a recuperarli. Mi diceva pure quante persone dovevano essere. ADR che ribadisco che io non ho mai avuto contatti con le persone che mi si dice si occupavano dei clandestini in Italia, a parte una volta in cui \_\_\_\_\_, così mi aveva detto di chiamarsi, mi ha offerto un caffè chiedendomi a quale posto di confine mi sarei indirizzato per condurre i clandestini.” (VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753). Versione, questa, ribadita anche in occasione del confronto con IM 1: " Ribadisco di aver iniziato a trasportare clandestini su richiesta di IM 1 nel momento in cui ho iniziato a lavorare per lui

nel suo negozio, dopo aver risposto ad un suo annuncio su \_\_\_\_\_. (...) Solo dopo qualche settimana IM 1 mi ha chiesto se andavo a recuperare delle persone in Italia, suoi connazionali, da portare sino in Germania. Da allora ogni tanto venivo incaricato da IM 1 di fare trasporti di questo tipo. (...) Io non conoscevo in alcun modo le persone che si trovavano in Italia e che erano coinvolte in questo traffico. Erano suoi connazionali ed era lui, solo lui che aveva i contatti con queste persone. (...) ADR che io non conoscevo le persone di contatto di quest'organizzazione che si trovavano in Italia e non avevo alcun rapporto con loro; il mio punto di riferimento era il qui presente. Era lui che conosceva le persone che si occupavano dei clandestini in Italia." (VI PP confronto IM 1 / \_\_\_\_\_ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e 9, AI 158, Inc. 2014.7753). 19. IM 2 dal canto suo ha negato di avere condotto i "passatori" italiani al negozio di IM 1 (VI PP 29.10.2014, p. 6, AI 51, Inc. 2014.7492), riferendo di essere stato anch'egli ingaggiato da quest'ultimo, il quale aveva i contatti con i passatori: " Ricordo che ad aprile o maggio di quest'anno sono rimasto senza lavoro e nel mese di maggio sono andato nel suo negozio per fare degli acquisti e in quell'occasione gli ho chiesto se aveva un lavoro da darmi, visto che lui era in Ticino da più tempo ed era un mio connazionale. Dopo qualche giorno lui mi ha telefonato dicendomi di recarmi da lui per parlare a quattrocchi. Sono andato da lui e mi ha proposto questo "lavoro" (...) ADR che sempre e solo il qui presente mi contattava per informarmi che avrei dovuto fare un trasporto di clandestini. Io ho sempre mantenuto solo i contatti con lui; non conoscevo nessun altro coinvolto in questo traffico." (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.11.2014, p. 2 e 6, AI 167, Inc. 2014.7753). Così IM 2 nel verbale del 29 ottobre 2014: " Contesto il dire di IM 2 nel senso che i passatori in Italia contattavano sempre lui quando c'era da organizzare i viaggi. Sono stato contattato dai passatori in Italia le volte in cui ero in ritardo all'appuntamento concordato con IM 1. In quelle occasioni è stato IM 1 a dare loro il mio numero di telefono." (VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7753). In sede dibattimentale IM 2 ha ribadito: " In pratica voglio dire che mi trovavo in difficoltà economiche ed ho quindi cercato un lavoro. Mi sono rivolto a IM 1, che conoscevo fin dal mio arrivo in Svizzera, il quale mi ha inizialmente detto che non aveva un lavoro per me ma che ne avrebbe cercato uno. Poco tempo dopo mi ha chiamato dicendomi di andare nel suo negozio e mi ha detto che c'era un lavoro. Questo lavoro era il trasporto di clandestini. (...) Il Presidente mi chiede se conoscevo passatori attivi sul versante italiano del confine. R: No, salvo errore li ho visti solo un paio di volte, tra cui la prima volta quando mi hanno portato delle persone da trasportare. (...) ADR che era IM 1 ad avere contatti con i passatori attivi all'estero." (VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale). Anche IM 2 ha riferito che sarebbe stato IM 1 a dirgli di adottare la modalità della "staffetta" e a fornirgli le indicazioni sul luogo in cui avrebbe dovuto dapprima recuperare e poi portare i clandestini (VI PP 29.10.2014, p. 2, AI 51, Inc. 2014.7492), precisando in aula: " ADR che lasciavo i clandestini in Svizzera in prossimità del confine con la Germania, a \_\_\_\_\_, su ordine di IM 1. Era sempre lui a darmi indicazioni su dove portare i clandestini. (...) IM 1 mi spiegava come fare, stabiliva l'orario e il prezzo dei trasporti. È lui che mi ha anche spiegato che era meglio agire con una staffetta." (VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale). IM 2 ha indicato di avere effettuato i trasporti sempre solo con IM 1: " ADR che quando io ho fatto i trasporti vi era sempre IM 1 a fare da staffetta. (...) R: Non ho effettuato viaggio per conto mio o per conto di altre persone, ma sempre solo con IM 1 e sotto la sua supervisione." (VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale). Stando alle sue dichiarazioni, IM 1 sarebbe "il capo in Svizzera" (VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale). 20. Anche IM 4 e IM 3 hanno

affermato di avere avuto IM 1 come punto di riferimento per i trasporti di clandestini. IM 3 ha dichiarato: " In merito ai viaggi con i clandestini, circa 3 o 4 mesi fa mi trovavo nel negozio di IM 1 a \_\_\_\_\_ e parlando, sfogandomi con lui, esternavo i miei problemi economici e lavorativi. (...) IM 1 mi contattava circa un mese dopo e al telefono, chiedendomi se ero ancora in difficoltà mi offriva un lavoro senza specificare quale per poi chiedermi di passare in negozio che mi avrebbe spiegato. Il giorno stesso sono andato nel suo negozio e IM 1 mi ha poi spiegato che si trattava di portare delle persone, dei clandestini dall'Italia alla Germania passando per la Svizzera. (...) IM 1 mi chiamava il giorno prima del viaggio dicendomi di passare da lui mi diceva di passare in negozio il giorno seguente e che poi mi avrebbe spiegato cosa dovevo fare esattamente." (VI PG 22.09.2014, p. 4, AI 3a, Inc. 2014.8873). In occasione del pubblico dibattimento il coimputato ha ribadito di avere ricevuto le istruzioni per i trasporti dei clandestini da IM 1, precisando che era stato quest'ultimo a spiegargli il sistema della " staffetta " e di avere lavorato sempre solo con e per lui: " ADR che le istruzioni relative alle tempistiche, al luogo in cui prelevare le persone e dove portarle mi venivano date da IM 1. ADR che io non avevo contatti con i passatori attivi all'estero, so solo che era IM 1 a darmi le indicazioni. (...) Il Presidente mi chiede di spiegare come funzionava il sistema della "staffetta" e chi mi ha introdotto a tale modo di agire. R: Questo sistema mi è stato spiegato da IM 1. Ho fatto la staffetta con lui le prime volte e in seguito ho fatto i trasporti senza staffetta, pur essendo rischioso. Ricordo degli episodi in cui ho fatto i trasporti da solo di notte. Il Presidente mi chiede di indicare chi ha svolto la "staffetta" nell'ambito dei trasporti da me effettuati. R: Sempre IM 1. (...) Ho lavorato solo con IM 1. È sempre stato lui a darmi indicazioni su dove prendere e dove portare le persone e non ho mai avuto altre persone di contatto oltre a lui." (VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale). 21. Da parte sua, IM 4 il 25 novembre 2014 dinanzi al PP ha affermato che: " Ricordo che inizialmente era stato IM 3 a parlarmi di questo "lavoro", dicendomi che ci sarebbe stata la possibilità di andare a prendere delle persone e di portarle in un certo posto. Successivamente ho parlato con IM 1, mi sono recato nel suo negozio; non ricordo come c'eravamo messi in contatto, se era stato lui a chiamarmi o se l'avevo fatto io su richiesta di IM 3. Quando sono andato da IM 1 quest'ultimo mi ha spiegato bene quello che avrei dovuto fare. (...) ADR che con IM 1 ci tenevamo in contatto telefonico sin dal momento in cui recuperavamo i clandestini. Solitamente avevamo delle utenze \_\_\_\_\_ con le quali ci tenevamo in contatto, sia io che lui. (...) ADR che per i successivi viaggi era sempre stato IM 1 a contattarmi, la sera precedente o il giorno stesso. Al massimo in un paio di occasioni IM 3 mi ha contattato dicendomi che lui non poteva andare a prendere i clandestini. Sentivo comunque dopo IM 1 ed io gli davo la mia disponibilità o dicevo di no. (...) È vero che è stato IM 3 a mettermi in contatto con IM 1 la prima volta, ma nei successivi viaggi che io ho effettuato per conto di IM 1 non è stato coinvolto, io facevo riferimento esclusivamente ad IM 1. È vero che in un paio di occasioni mi hanno contattato dall'Italia, credo le persone che si occupavano dei clandestini in Italia. (...) per quello che mi riguarda è sempre stato IM 1 a chiamarmi quando lui ne aveva bisogno. Per me era pacifico che era lui che organizzasse tutto con quelli in Italia." (VI PP 25.11.2014, p. 3, 4 e 6, AI 16, Inc. 2014.8875). Pure IM 4 ha riferito di avere ricevuto istruzioni sul luogo in cui prelevare e poi lasciare i migranti da IM 1, il quale gli avrebbe pure spiegato il sistema della " staffetta ". Sarebbe stato quest'ultimo a contattarlo in occasione dei viaggi, avendo egli i contatti con i passatori attivi in Italia e avrebbe lavorato solo con lui (VI DIB 04.11.2015, p. 12 e 13, allegato 2 al verbale dibattimentale). 22. Tutti i coimputati hanno inoltre affermato che IM 1 avrebbe

consegnato loro delle schede SIM della \_\_\_\_\_ da utilizzare per i trasporti, consigliando loro di cambiare la tessera ad ogni viaggio (VI DIB 04.11.2015, p. 7, 10 e 13, allegato 2 al verbale dibattimentale). IM 1 ha ammesso di avere fornito ai coimputati le carte SIM, che venivano poi utilizzate per tenersi in contatto durante i trasporti di clandestini (VI PP 18.12.2014, p. 9, AI 184, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 17, allegato 2 al verbale dibattimentale). L'imputato ha per contro continuato a negare di avere fatto da tramite tra i passatori attivi in Italia e i correi che effettuavano il trasporto dei clandestini per la retribuzione di questi ultimi. Il 28 ottobre 2014, interrogato dal PP, IM 1 ha affermato di non saperne nulla, ritenuto come, a suo dire, questi venivano pagati in Svizzera dai passatori che si trovavano in Italia, tali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ oppure venivano retribuiti con invii di denaro dalla Grecia a loro destinati, tramite \_\_\_\_\_ (VI PP 28.10.2014, p. 12, AI 122, Inc. 2014.7753). Così l'imputato nel verbale del 18 dicembre 2014: " ADR che i trasportatori sul nostro territorio (\_\_\_\_\_, IM 2, IM 3, IM 4 ...) ricevevano i soldi direttamente da quelli in Italia (\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), tramite \_\_\_\_\_ in stazione a \_\_\_\_\_ e pure in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. (...) ADR che IM 4 riceveva il denaro direttamente dai passatori italiani, io non c'entravo nulla." (VI PP 18.12.2014, p. 7 e 8, AI 184, Inc. 2014.7753). Il 22 dicembre 2014 dinanzi al PP IM 1 ha ribadito: " ADR che io non sapevo neppure quanto venissero pagati IM 3 e IM 4, come pure IM 2 e \_\_\_\_\_." (VI PP 22.12.2014, p. 11, AI 187, Inc. 2014.7753). In occasione del verbale d'interrogatorio finale del 10 aprile 2015 l'imputato ha dichiarato: " Ribadisco che di principio non ero io a pagare i servizi di trasporto che effettuavano \_\_\_\_\_, IM 2, IM 3 e IM 4. Essi venivano retribuiti direttamente da chi operava in Italia, o brevi manu tramite \_\_\_\_\_, come me. Non ho idea di quanto prendessero i trasportatori. Secondo me guadagnavano di sicuro più di me già solo per il fatto che attraversano l'intera Svizzera." (VI PP 10.04.2015, p. 6, AI 210, Inc. 2014.7753). In sede dibattimentale, infine, IM 1 si è così espresso: " Il Presidente mi chiede di indicare chi mi pagava e quando ciò avveniva. R: Ogni tanto ricevevo i soldi tramite \_\_\_\_\_ e altre volte li ricevevo a \_\_\_\_\_ o a \_\_\_\_\_ direttamente dai passatori italiani. (...) Il Presidente mi chiede se è vero che io davo i soldi ai miei correi dopo il viaggio. R: No, solo una volta ho consegnato i soldi a IM 2. Preciso che una volta è stato IM 3 a portarmi i soldi e una volta anche IM 4." (VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale). Invitato dal Presidente a spiegare per quale motivo, se era stato IM 2 ad introdurlo all'attività di passatore, era lui a recarsi dalle persone in Italia o erano loro ad andare da lui, IM 1 ha fornito una spiegazione che non è apparsa convincente: " Quando abbiamo iniziato con i trasporti IM 2 non poteva andare in Italia perché aveva una peugeot 206 cabriolet che ha poco spazio. Il Presidente mi contesta che si trattava di andare a prendere i soldi e non di trasportare clandestini e mi chiede di prendere posizione. R: I soldi venivano consegnati a chi si trovava in Italia. IM 2 a quel tempo lavorava al 100% e quindi ero io ad andare in Italia. Il PP mi chiede se quando ho lavorato con IM 2 andava lui in Italia. R: No, ci andavo comunque io." (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale). 23. Dalle asserzioni univoche dei correi, si evince dunque che gli stessi venivano retribuiti direttamente dall'imputato. Tutte le persone coinvolte quali autisti hanno inoltre dichiarato di avere ritirato il contante presso varie agenzie di invio di denaro, in Svizzera e in Italia, che poi consegnavano all'imputato, il quale provvedeva poi a corrispondere quello che spettava loro per i viaggi (VI PP \_\_\_\_\_ 16.09.2014, p. 3, AI 26, Inc. 2014.7753; VI PP \_\_\_\_\_ 15.12.2014, p. 3, AI 180, Inc. 2014.7753; VI PP confronto IM 1 / \_\_\_\_\_ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e 9, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP IM 3 26.11.2014, p.

18, AI 17, Inc. 2014.8873; VI PP IM 4 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875; VI PP IM 4 25.11.2014, p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875). \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere ricevuto da IM 1 CHF 100.00 per la benzina, CHF 80.00/100.00 per il noleggio dell'auto e che la sua ricompensa è stata integrata nell'importo di CHF 1'400.00, ossia nella retribuzione pattuita per il suo impiego come commesso nel negozio dell'imputato (VI PP 15.12.2014, p. 2 e 3, AI 180, Inc. 2014.7753; VI PP 17.04.2015, p. 3 e 4, AI 215, Inc. 2014.7753). IM 2 ha riferito: " (...) io personalmente ho percepito Euro 110.00 per ogni persona trasportata. Questi soldi mi sono stati dati sempre da IM 1, sia in contanti, sia attraverso compensazioni di debiti che io avevo presso il suo negozio \_\_\_\_\_. IM 1 mi pagava in franchi, con il cambio di Euro 110.00 che equivalevano a CHF 120.00. ADR che IM 1 anticipava i costi per la benzina e per il viaggio, che detraeva poi dal compenso di Euro 110.00. È capitato a volte che io avessi denaro con me e quindi pagassi direttamente io." (VI DIB 04.11.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PP 29.10.2014, p. 3, AI 51, Inc. 2014.7492 così come VI PP 05.04.2015, p. 2 e 3, AI 76, Inc. 2014.7492). IM 3 dal canto suo ha indicato: " Io ho guadagnato una media di CHF 130.00 a clandestino, importo da cui vanno dedotte le spese di viaggio ed il cibo che qualche volta ho comperato per loro. Dell'importo indicato nell'atto d'accusa in 5'900.00/8'900.00 io ne ho quindi guadagnato solo una parte. (...) Per i primi viaggio ho ricevuto i soldi tramite \_\_\_\_\_. I due importi che ho ricevuto erano da dividere con IM 4 e IM 1. In seguito ricevevo i soldi direttamente da IM 1, dopo il trasporto." (VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PG 22.09.2014, p. 9, AI 3a, Inc. 2014.8873 così come VI PP 13.04.2015, p. 2 e 3, AI 26, Inc. 2014.8873). IM 4, infine, ha affermato: " Io guadagnavo CHF 100.00/120.00 a persona, importo da cui a volte vanno dedotti i costi della benzina, mentre altre volte IM 1 mi è venuto incontro e ha pagato lui la benzina. Posso stimare in poco meno della metà le volte in cui lui mi ha pagato la benzina. I soldi mi venivano dati da IM 1. In pratica quando avevo terminato il lavoro passavo da lui, il quale mi consegnava i soldi." (VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PP 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875 così come VI PP 25.11.2014, p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875). 24. A far emergere il ruolo principale dell'imputato nel traffico di clandestini vi è poi il riscontro oggettivo dei tabulati telefonici retroattivi, da cui si evince che il numero estero in uso a uno dei passatori in Italia, nell'imminenza del passaggio in dogana, contatta ripetutamente l'utenza di IM 1 (e non di IM 2) (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PP IM 1 23.01.2015, AI 190, Inc. 2014.7753). 25. Quanto ai motivi a delinquere, IM 1, come tutti i coimputati, ha affermato di avere iniziato a trasportare clandestini siccome aveva difficoltà economiche (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale). 26. Giusta l'art. 157 cpv. 1 CP, si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione. Con la sentenza 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio pecuniario, una sproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un nesso di causa tra la situazione di debolezza e la sproporzione delle prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita. Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi usuali con quelli praticati

nella specie. La valutazione della prestazione può essere delicata quando non si tratta di una transazione regolare oppure quando la stessa è illecita. Con sentenza STF 82 IV 145, trattandosi di un caso in cui un medico aveva praticato un aborto, il TF si era fondato sul prezzo della prestazione legale. Questa decisione è stata oggetto di critiche, posto che l'onorario richiesto e ottenuto per l'aborto non rappresenterebbe il prezzo per un intervento medico specializzato, ma costituirebbe un premio per il rischio di un interruzione di gravidanza non autorizzata, che all'epoca era punibile con la detenzione fino a 5 anni (Waiblinger, in: RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2. ed., Zurigo 1997, art. 157, n. 7). Alcuni autori hanno altresì rilevato che, se le prestazioni illecite in caso di alienazione di stupefacenti o divorzio dovessero essere esaminate in funzione del prezzo sul mercato autorizzato, l'infrazione di usura sarebbe sempre realizzata (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 18, n. 10). Per queste transazioni illecite o contrarie alla morale, una parte della dottrina propone di fondarsi sul prezzo del mercato nero (Trechsel, op. cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157, n. 22). Stratenwerth/Jenny così come Rehberg/Schmid/Donatsch, per contro, sostengono che bisogna sempre riferirsi al valore del mercato reale, tenendo conto di tutti i fattori, trattandosi di esaminare se esiste una sproporzione economica tra la prestazione e la controprestazione (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249). Secondo una sentenza bernese, non bisogna fondarsi né sul prezzo del mercato autorizzato dello stupefacente né su quello praticato sul mercato nero, ma bisogna decidere secondo le circostanze del caso concreto e tenere conto, ad esempio, dei rischi corsi dall'autore (RJB 112 (1976) p. 344; cfr. anche Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n. 21). 27. La legge e la giurisprudenza non forniscono un limite preciso per determinare a partire da quando la sproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Il numero dei criteri da prendere in considerazione (in particolare quello del rischio corso) rende difficile fornire delle indicazioni in cifre. Secondo la giurisprudenza, la sproporzione deve eccedere sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di tutte le circostanze (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV 132 consid. 1). La sproporzione deve apparire impressionante ed imporsi come tale a tutti i clienti (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007; DTF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.). La dottrina ha fornito qualche punto di riferimento. Per gli ambiti regolamentati, il limite sembra situarsi attorno al 20%, mentre negli altri ambiti, vi sarebbe usura, in tutti i casi, a partire da una maggiorazione del 35% (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit., art. 157, n. 8). In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha stabilito che, per determinare se il canone di subaffitto è usuraio, il giudice deve fare riferimento ai canoni di locazione usuali nella località o nel quartiere in questione, che potrà maggiorare per tenere conto dei rischi corsi dal locatore (come ad esempio il rischio di incorrere in una condanna ai sensi della LStr). Non potrà in nessun caso basarsi sui canoni di locazione abusivi del mercato nero, anche se questi sono generalmente praticati, siccome ciò aprirebbe la porta ad abusi ancora più grandi (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1). 28. L'infrazione di usura consiste nell'ottenere o farsi promettere una controprestazione sproporzionata sfruttando la debolezza della vittima (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 111 IV 139 consid. 3a p. 140/141). Le situazioni di debolezza sono elencate in maniera esaustiva nel disposto dell'art. 157 CP (stato di bisogno, stato di

dipendenza, inesperienza o carente capacità di discernimento). 29. Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi in uno stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati. La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno nel caso di una persona che aveva la necessità estrema di trovare alloggio, ad esempio in caso di penuria di appartamenti, (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 93 IV 85 consid. 5 p. 89 s.; 92 IV 132 consid. 2). La dottrina menziona anche l'esempio dello straniero che cerca un alloggio e del quale l'autore si approfitta esageratamente in ragione della sua ignoranza delle condizioni del mercato locale (Lachat/Micheli, *Le nouveau droit du bail*, 1992, p. 376, n. 4.3 in fine). Infine, la Corte di giustizia ginevrina, ha ritenuto lo sfruttamento dello stato di bisogno dei richiedenti l'asilo in ragione della notoria penuria di alloggi a Ginevra e del loro statuto di richiedenti l'asilo (Droit du bail no. 4/1992, p. 29, n. 34). In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività. Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al mercato ufficiale (STF 6S\_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2). 30. Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la sproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106). 31. Ai sensi dell'art. 157 cpv. 2 CP, l'autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura. Secondo la giurisprudenza, l'autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall'entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l'attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E' necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B\_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116). Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l'intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione. Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall'altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l'ammontare della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139). In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l'autore ha agito con l'intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall'attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita. Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall'attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E' stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.-

mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l'autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l'unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117). Da ultimo l'autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l'ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139). 32. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso l'argomentazione della difesa secondo cui il viaggio in Grecia con obiettivo quello di trasportare migranti verso la Germania non è dimostrato e configurerebbe semmai un caso di atti preparatori che non sono tuttavia punibili (cfr. art. 260 bis CP). Ciò nonostante, tale considerazione nulla muta alla sostanza: è infatti stato lo stesso imputato a dichiarare in sede dibattimentale che, comunque, il numero di clandestini trasportati – facendo riferimento alle somme da lui guadagnate – è corretto così come indicato nell'atto d'accusa. Al contrario, l'imputazione relativa al trasporto che poi non è stato effettuato quando i migranti si trovavano già a casa di \_\_\_\_\_, è stata ritenuta a carico dell'imputato. In particolare, l'usura è consumata dal momento del pagamento, circostanza che era in concreto già intervenuta (cfr. Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, Art. 157 n. 52). Ciò detto, la Corte ha ritenuto corretta l'imputazione di usura aggravata per IM 1. Come sopra riportato, l'art. 157 CP sanziona chi ottiene vantaggi pecuniari per sé o per terzi. Ne discende che ciò che è determinante è l'importo complessivo pagato dai migranti in vista di ottenere una determinata controprestazione. Nel caso concreto, ogni migrante versava un determinato importo per ottenere, quale controprestazione, il trasporto sicuro attraverso i valichi di confine dall'Italia al confine con la Germania. Non appare quindi rilevante quante persone si adoperavano a tal fine e dunque tra quante persone, secondo quali criteri tale somma sarebbe stata suddivisa e, dunque, in ultima analisi, l'importo che i correi percepivano singolarmente. Per quanto attiene a IM 1, il quale ha agito di volta in volta con uno dei suoi coimputati, egli era perfettamente consapevole – perché era lui a consegnare il denaro – che ogni migrante versava per ottenere il trasporto fino al confine con la Germania CHF 270.00. IM 1 ha infatti ammesso che quando effettuava la “staffetta” la retribuzione sua e quella dell'autista per il singolo viaggio con a bordo una media di 3 clandestini era di un totale di CHF 830.00, ovvero CHF 500.00 per la “staffetta” e CHF 110.00 per clandestino trasportato, mentre quando effettuava la “staffetta” solo in entrata dall'Italia, la retribuzione sua e quella dell'autista per il singolo viaggio era di un totale di almeno CHF 530.00, e meglio CHF 200.00 per la “staffetta” e CHF 110.00 per clandestino trasportato (VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210, Inc. 2014.7753), circostanza, questa, confermata dai coimputati (VI PP IM 3 13.04.2015, p. 4, AI 26, Inc. 2014.8873; VI PP IM 4 03.04.2015, p. 4, AI 27, Inc. 2014.8875; VI PP IM 2 05.04.2015, p. 4, AI 76, Inc. 2014.7492). Di contro, utilizzando un taxi, il costo sarebbe stato di CHF 360.00, ovvero, con 3 persone a bordo, di CHF 120.00 a testa, come risulta dagli accertamenti effettuati dalle Guardie di Confine al

momento dei fatti (allegato all'Inc. 2014.7753). Della correttezza di tali accertamenti, la Corte non ha motivo di dubitare. Tale somma è peraltro in linea con i riscontri acquisiti dalla Corte. Ci si può semmai interrogare a sapere se il paragone debba essere fatto con il taxi, mezzo di trasporto che i migranti non avrebbero mai utilizzato e che, comunque, comprende pure vari tipi di assicurazioni ed un autista professionista, oppure con il treno o il bus. Ad ogni buon conto, la disproporzione tra CHF 120.00 e CHF 270.00 non solo supera il 35%, ma è addirittura superiore al 50%. E nulla cambia anche se si volesse considerare un costo del taxi superiore: anche con costi di CHF 460.00, l'importo a testa ammonterebbe a CHF 150.00, ovvero comunque ampiamente inferiore a CHF 270.00. Neppure è rilevante il guadagno netto degli imputati: come sopra indicato, determinante è quanto i migranti pagavano per la controprestazione pattuita. Del resto, pure considerando un taxi regolare il guadagno netto dell'autista risulta inferiore a quanto pagato dagli utenti. La sproporzione appare ancora più manifesta se si considera che il solo IM 1 guadagnava somme importanti per un tragitto di pochi chilometri, dal negozio alla dogana e ritorno. Dal profilo soggettivo, il fatto che CHF 270.00 costituissero un importo esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo sfuggire all'imputato, il quale, come egli stesso ha dichiarato, con il suo negozio guadagnava poche migliaia di franchi al mese e conosceva chiaramente il valore di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in fuga dal loro Paese. L'imputato sapeva peraltro di agire nell'ambito di un'organizzazione ben più ampia e che quanto da lui percepito rappresentava solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione del pubblico dibattimento, IM 1, il quale aveva egli stesso intrapreso in precedenza il viaggio da clandestino dall'Iran alla Svizzera, pagando, nel 1999, la cifra USD 4'000.00 (VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753), ha dichiarato: " Il Presidente mi chiede se sono consapevole del fatto che vi erano più persone attive al fine di far compiere ai migranti i vari tratti del loro viaggio e che, pertanto, la somma che mi veniva corrisposta era unicamente la parte di un importo ben superiore che questi dovevano pagare per giungere a destinazione. R: Sì, noi ricevevamo unicamente una piccola parte di tutto quello che loro dovevano pagare." (VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale; cfr. anche VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753). Era peraltro chiaro all'imputato – che peraltro lo ha riconosciuto sia in aula (VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale) che nel corso dell'inchiesta (VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753) – che l'unica ragione per cui questi cittadini stranieri erano disposti a pagare importi tanto elevati, era perché temevano di essere fermati. Non disponendo di validi titoli di viaggio, i migranti, a volte perseguitati, necessitavano infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui vari territori nazionali senza attirare l'attenzione. In occasione dell'interrogatorio dibattimentale, invitato dal Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate fossero disposte a pagare somme tanto elevate se confrontate al costo del viaggio con i normali mezzi di trasporto, IM 1 ha dichiarato: " Queste persone non hanno documenti e quindi non possono prendere i normali mezzi di trasporto. Si tratta a volte di persone perseguitate che non possono ottenere questi documenti." (VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale). IM 1, cittadino iraniano, non poteva infatti ignorare le vicissitudini che egli stesso ha attraversato nell'intento di raggiungere l'Europa ed ha quindi approfittato scientemente di questo stato di bisogno per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati. Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante dalla loro situazione di

precarietà e clandestinità. 33. A mente della Corte, non può peraltro esservi dubbio sul fatto che l'imputato ha fatto mestiere dell'usura. Questa non era evidentemente la sua attività principale, ma inequivocabilmente, IM 1 ha tratto importanti guadagni – se confrontati alla sua situazione economica, vi ha dedicato tempo ed impegno su un arco di tempo piuttosto importante – effettuando circa un viaggio di 1 ora e mezza, rispettivamente 8/9 ore (quando si recava fino a \_\_\_\_\_) alla settimana, sull'arco di circa 10 mesi (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale) – tanto da renderla a tutti gli effetti un'attività accessoria, ciò che basta a configurare l'aggravante di cui all'art. 157 cpv. 2 CP. In tale contesto, la Corte ha confermato il reato di usura aggravata di cui al punto A.1. dell'atto d'accusa. B. Imputazione di incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata 34. Pacificamente realizzato, a mente della Corte, è il reato di cui all'art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr. L'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all'art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all'estero, facilitava od aiutava a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B\_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l'infrazione di cui all'art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell'autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l'esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l'arresto dello straniero. Il comportamento dell'autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d'intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3). L'infrazione è realizzata, ad esempio, quando l'autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all'insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005, consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, *Droit public des étrangers*, Berne 2003, p. 679; Roschacher, *Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer*, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 87-89). Dal profilo soggettivo, l'infrazione di cui all'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l'intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, *Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer*, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, *Ausländerrecht*, 2a edizione, Basilea 2009, n. 22.45). L'art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale. Giusta l'art. 116 cpv. 3 lett. a e b LStr, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. 35. L'imputato, tramite il suo agire, ha facilitato e aiutato a preparare l'entrata illegale di persone straniere in Svizzera, ben sapendo che le stesse erano sprovviste dei necessari documenti di legittimazione per il passaggio di frontiera (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale). A questo proposito, si rileva che l'episodio del trasporto che poi non è stato effettuato, quando i

migranti si trovavano già a casa di \_\_\_\_\_, è stato ritenuto a carico dell'imputato siccome dal profilo della LF sugli stranieri è sanzionato già chi fa preparativi in vista di condurre un cittadino straniero illegalmente in Svizzera. IM 1 ha ammesso che, trovandosi in una difficile situazione economica, ha compiuto i trasporti in oggetto per trarne un indebito arricchimento (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale). L'imputato ha agito congiuntamente ai suoi correi nell'ambito di un gruppo attivo nel trasporto clandestino di migranti. Ne è testimonianza pure il fatto che vi erano delle persone di contatto in Italia. Emerge peraltro dagli atti l'esistenza di una struttura organizzativa, con IM 1 che provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo ai correi. Infine, vi erano diverse vetture a disposizione, ed è stato possibile stabilire l'intervento di almeno due ulteriori persone. Non si trattava – evidentemente - di un'organizzazione criminale (cfr. a questo proposito Vetterli/D'Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, (AuG), CS – Commentaire Stämpfli 2010, art. 116 n. 30), che avrebbe reso competenti altre autorità, ma di un gruppo organizzato, con ruoli determinati, ovvero più trasportatori tra loro interscambiabili e una persona che si assicurava che non vi fossero in corso controlli, finalizzato a permettere l'entrata illegale di migranti. Il reato di cui all'art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr è quindi adempiuto e ciò nella sua forma aggravata. VII) Imputazione di inganno nei confronti delle autorità 36. L'atto d'accusa imputa ad IM 1, in correatà con \_\_\_\_\_, il reato di infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, il 16 giugno 2014, a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, sottoscritto quale datore di lavoro la richiesta di rilascio del permesso B in favore di \_\_\_\_\_ nonché il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio \_\_\_\_\_, documenti nei quali veniva riportato, contrariamente al vero, un salario mensile (CHF 2'700.00) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo, quest'ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora. Agli atti figura un contratto di lavoro tra IM 1 e \_\_\_\_\_, recante le firme di entrambi, il quale prevede l'assunzione di quest'ultimo in qualità di venditore al dettaglio presso la società dell'imputato, con un salario netto di CHF 2'770.74 e inizio dell'attività il 16 giugno 2014, così come il Formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, recante pure le due firme, con indicato un salario lordo di CHF 3'683.00 mensili (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753). Sulla base di questi documenti, \_\_\_\_\_ il 25 luglio 2014 ha ricevuto il permesso B (allegato doc. C al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753). Al proposito \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere iniziato a lavorare presso il negozio di IM 1 prima della firma del contratto a tempo indeterminato del 16 giugno 2014 e di avere lavorato per lui per quasi 3 mesi prima dell'arresto, guadagnando, per i 2 mesi interi, CHF 700.00 mensili. \_\_\_\_\_ ha precisato di avere sempre saputo che non avrebbe mai percepito la cifra indicata sul contratto di lavoro agli atti, importo che non corrisponderebbe a quanto effettivamente pattuito (VI PP 21.11.2014, p. 2, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753). In occasione dell'interrogatorio finale dinanzi al PP \_\_\_\_\_ ha dichiarato: " ADR che il contratto di lavoro che è stato presentato all'autorità è vero riportava un salario di oltre CHF 2'700.00 netti, importo che è stato indicato sul formulario unicamente per poter poi ottenere il permesso di lavoro. ADR che è stato il commercialista di IM 1 a compilare questo documento, su indicazione dello stesso IM 1 e poi a consegnarmelo, per poterlo io presentare all'autorità. IM 1 non mi avrebbe mai dato questo importo. Con lui ero d'accordo che avrei preso CHF 700.00 al mese. (...) Io ribadisco che l'ho fatto solo per ottenere un permesso di lavoro e di soggiorno in Svizzera. (...) A domanda dell'avv. \_\_\_\_\_ a

sapere se io nel momento in cui mi sono presentato da IM 1 a seguito dell'annuncio su tutti.ch ero convinto di poter lavorare in modo regolare percependo un normale salario, rispondo di sì. Mi ha chiesto di fare una settimana di prova nel negozio, senza discutere insieme del salario previsto. Quando ho terminato la settimana di prova, IM 1 mi ha detto "senti se ti interessa posso darti solo CHF 700.00 al mese, per 6 ore lavorative al giorno". Io disperato per la mia situazione, ho accettato, come detto nella speranza di poter ottenere un regolare permesso." (VI PP 17.04.2015, p. 4, AI 215, Inc. 2014.7753). 37. IM 1 dal canto suo, in Polizia come pure dinanzi al PP, ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti, posizione mantenuta pure in sede dibattimentale. Inizialmente l'imputato ha dichiarato che \_\_\_\_\_ aveva iniziato a lavorare presso il suo negozio \_\_\_\_\_ circa 3 mesi prima dell'arresto, dopo essere stato da lui assunto con un contratto a tempo pieno per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, stipendio che in precedenza avrebbe percepito la moglie dell'imputato (VI PG 15.09.2014, p. 5 e 8, allegato 10 all'AI 21, Inc. 2014.7753), versione ribadita il giorno seguente nel verbale d'arresto (VI PP 16.09.2014, p. 9, AI 25, Inc. 2014.7753). L'imputato ha dichiarato di avere inoltrato la richiesta di permesso B per \_\_\_\_\_ il 17 giugno 2014, per una durata massima di 3 mesi (VI PP 28.10.2014, p. 6, AI 122, Inc. 2014.7753). Senonché il 21 novembre 2014, a confronto con \_\_\_\_\_, ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni, indicando questa volta che quest'ultimo non avrebbe mai lavorato come commesso nel suo negozio e non sarebbe mai stato pagato, siccome il contratto partiva dal 1. settembre 2014. Questo contratto sarebbe stato firmato da entrambi ed inviato all'Ufficio permessi, che a fine agosto ha rilasciato il permesso B a \_\_\_\_\_ (VI PP 21.11.2014, p. 8, AI 158, Inc. 2014.7753). Tornando sulla questione in un successivo suo interrogatorio, IM 1 ha cambiato nuovamente versione, dichiarando che: " Da settembre di questo mese avrei preso \_\_\_\_\_ con un salario di CHF 3270.00 al mese. Mia moglie aveva un salario maggiore. (...) ADR che io dal mio lavoro guadagnavo al mese circa CHF 3000.00. Mi viene detto che appare alquanto basso il mio guadagno visto che i miei dipendenti venivano pagati di più. Mi viene chiesto il motivo per cui avrei assunto \_\_\_\_\_ con un salario di CHF 3270.00, se effettivamente i guadagni erano scesi. Quest'anno ero intenzionato a modificare le prestazioni che davo nel mio negozio. Volevo inserire una macelleria che trattava carne \_\_\_\_\_; per questo volevo assumere \_\_\_\_\_, solo per un periodo determinato, fintanto che il mio genero non avesse ottenuto il permesso." (VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753). Preso atto del contratto di lavoro e del formulario per la domanda di soggiorno agli atti (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753), l'imputato ha negato di avere firmato tali documenti: " Non ho mai visto questo contratto, la firma non è la mia. ADR che non so dire chi possa aver falsificato la mia firma. Io di solito metto il timbro del negozio per qualsiasi cosa dovesse c'entrare con il mio negozio. ADR che gli avevo fatto firmare un contratto determinato per 3 mesi nel mese di giugno con un salario di CHF 3260.00 o 3270.00, come consigliatomi dal mio fiduciario. ADR che secondo me ero in grado di pagare quell'importo a \_\_\_\_\_ e gliel'avrei dato. ADR che il contratto dovrebbe averlo il mio fiduciario contabile; lo stesso è firmato da me e da \_\_\_\_\_. ADR che è stato \_\_\_\_\_ a portare il contratto di lavoro all'Ufficio del lavoro; ribadisco che si tratta di un altro contratto, non quello sottopostomi." (VI PP 23.01.2015, p. 2, AI 190, Inc. 2014.7753). " Non riconosco le mie firme su questi documenti, la firma apposta quale datore di lavoro sul doc. A e B non è la mia. ADR io ho firmato dei documenti ma non sono questi; ricordo di avere firmato sia la domanda di soggiorno e sia il contratto di assunzione, ma sugli stessi ho pure apposto il timbro del mio negozio. ADR che il contratto era di durata

determinata e il salario lordo non superava CHF 3260/3270.00. ADR che è stato il contabile a compilare questi documenti e poi li ha consegnati a \_\_\_\_\_. È stato quest'ultimo che mi ha portato i documenti e che io, dopo averli visionati, li ho sottoscritti e timbrati come sopra detto. \_\_\_\_\_ avrebbe poi consegnato il tutto all'ufficio stranieri." Interrogato dal PP a sapere se in definitiva avesse assunto \_\_\_\_\_ presso il suo negozio e se avesse pattuito con lui un contratto di lavoro, IM 1 ha risposto: " \_\_\_\_\_ non ha mai iniziato a lavorare nel mio negozio. Ci siamo accordati affinché potesse venire da me a lavorare in negozio in qualità di commesso. Abbiamo allestito un contratto di lavoro che è stato presentato anche all'ufficio stranieri. Il contratto l'ha preparato il contabile \_\_\_\_\_, io l'ho firmato, apponendo il timbro del negozio, l'ha firmato \_\_\_\_\_ ed è stato quest'ultimo a portarlo all'ufficio stranieri. ADR che era un contratto a tempo pieno, al 100%, per la validità di soli 3 mesi; il tempo era determinato perché era mia intenzione successivamente assumere il compagno di mia figlia in negozio. ADR che se non sbaglio il contratto prevedeva il salario di CHF 3270.00 o CHF 3'260.00, lordi. Il contabile mi aveva detto che un salario inferiore non sarebbe stato autorizzato dalla sezione stranieri. ADR che l'inizio del rapporto di impiego sarebbe avvenuto al 01.09.2014. Mi si dice che il 15 settembre siamo stati arrestati e mi si chiede quindi se \_\_\_\_\_ in definitiva per 15 giorni ha lavorato. No, aspettavo di accordarmi per la vendita di carne \_\_\_\_\_ e poi di ottenere il permesso in favore di \_\_\_\_\_." (VI PP 30.04.2015, p. 2 e 3, AI 219, Inc. 2014.7753). Alla contestazione del PP che al momento dell'arresto aveva dichiarato che \_\_\_\_\_ lavorava per lui da circa 3 mesi con un contratto a tempo pieno per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, ovvero lo stipendio che precedentemente prendeva la moglie, l'imputato ha risposto che "Quanto dichiarato in quel verbale è tutto falso", affermando di avere rilasciato quelle dichiarazioni per "poter salvarmi" (VI PP 30.04.2015, p. 3, AI 219, Inc. 2014.7753), versione, questa, sostanzialmente mantenuta anche in aula (VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al verbale dibattimentale). L'imputato ha negato che il salario indicato sul contratto inviato all'autorità non fosse quello realmente pattuito e che quel contratto servisse unicamente per ottenere il permesso di lavoro e residenza per \_\_\_\_\_, come poi avvenuto (VI PP 30.04.2015, p. 4, AI 219, Inc. 2014.7753). 38. \_\_\_\_\_, contabile di IM 1 per il suo negozio \_\_\_\_\_, ha riferito, in merito all'assunzione di \_\_\_\_\_ presso il negozio: " (...) IM 1 mi aveva incaricato di preparare il contratto di lavoro in favore di questa persona. Ricordo che la percentuale d'impiego era del 100%, con un salario di CHF 3407.00. Lo so per certo perché questo è il salario minimo di categoria per questo tipo di lavoro (...). Non ricordo, ma credo fosse un contratto a tempo indeterminato. L'ho compilato io tramite computer e poi l'ho consegnato direttamente a \_\_\_\_\_. Tutto ciò evidentemente su indicazione di IM 1. Ricordo che quella volta da IM 1 avevo preteso per lo meno l'importo di CHF 50.00 per l'allestimento di questo contratto d'impiego, importo che mi è stato consegnato da \_\_\_\_\_ il giorno in cui l'ho consegnato. Preciso che unitamente al contratto d'impiego ho pure compilato, per conto di IM 1 ed in favore di \_\_\_\_\_, la richiesta del permesso tipo B, documento questo che ho consegnato insieme al contratto." (VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753). Dopo avere preso visione del contratto di lavoro e del Formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera agli atti, già sottoposti all'imputato (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc. 2014.7753), \_\_\_\_\_ li ha riconosciuti come i documenti da lui allestiti: " Sì, li riconosco, sono quelli che ho compilato io e che ho consegnato a \_\_\_\_\_." (VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753). Interrogato dal PP a sapere se avesse sospettato che il contratto

fosse fittizio, nel senso che IM 1 non aveva alcuna intenzione di assumere \_\_\_\_\_, rispettivamente che mai lo avrebbe pagato con l'importo indicato sul contratto, il testimone ha risposto negativamente, aggiungendo che le entrate che aveva avuto il negozio nel 2012 e che lui aveva avuto modo di vedere giustificavano l'assunzione di un impiegato (VI PP 20.04.2015, p. 3, AI 216, Inc. 2014.7753). 39. Posto a confronto con le dichiarazioni del contabile, IM 1 ha ribadito la sua versione, asserendo che si tratterebbe di documenti falsi: " Io ribadisco che con il contabile mi ero accordato per l'assunzione di \_\_\_\_\_ unicamente per il mese di settembre 2014, con un salario di CHF 3260/3270.00. Io sono sicuro che i documenti da me firmati non sono questi che mi sono stati sottoposti. Deduco quindi che questi documenti siano dei falsi. (...) ribadisco che questi due documenti per me sono dei falsi e chi li ha allestiti e preparati ha inserito informazioni che non corrispondono al quelle che avevo dato io." (VI PP 30.04.2015, p. 5, AI 219, Inc. 2014.7753). 40. Ancora in occasione del pubblico dibattimento, interrogato in merito alla sua reale volontà di assumere \_\_\_\_\_, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni tutt'altro che lineari, affermando dapprima che: " Avevo intenzione di aggiungere al mio negozio una macelleria \_\_\_\_\_ e quindi volevo assumere \_\_\_\_\_, ma non a quel momento. Se avessi dovuto assumere qualcuno avrei comunque assunto prima di tutti il mio genero e non \_\_\_\_\_." (VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale). Salvo poi ammettere di avere dato al contabile i dati da inserire nella documentazione (VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale). Invitato a spiegare questa contraddizione l'imputato ha dichiarato: " R: Avrei a ottobre aperto la macelleria \_\_\_\_\_. Il Presidente mi contesta che ho appena detto che avrei assunto, se caso, il mio genero, e non \_\_\_\_\_. R: Con \_\_\_\_\_ volevo fare unicamente un contratto di 3 mesi, non di più. Il PP mi chiede se il mio genero poteva lavorare. R: Sì, aveva già il permesso. Il Presidente mi chiede quindi perché servivano tre mesi. R: Perché era a \_\_\_\_\_." (VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale). L'imputato ha ribadito che la documentazione agli atti non reca la sua firma e neppure il timbro del negozio e si tratterebbe quindi di documentazione falsa, falsificata verosimilmente dallo stesso \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il permesso B oppure dal contabile, così come ha nuovamente sostenuto di avere inserito nel contratto la cifra di CHF 3'260.00, siccome con un importo più basso la sezione permessi non avrebbe concesso il permesso, importo che avrebbe accettato di pagare a \_\_\_\_\_, ma unicamente per un periodo di 3 mesi. Invitato a spiegare come avrebbe fatto fronte allo stipendio pattuito sul contratto di lavoro, ritenuto che era in difficoltà economiche, IM 1 ha risposto che, aggiungendo la macelleria al negozio, sperava di riuscire ad ottenere un maggiore introito (VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al verbale dibattimentale). 41. Giusta l'art. 118 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato. L'autore deve assumere un comportamento fraudolento che induce l'autorità in errore, ciò che la porta ad accordare o rinnovare un permesso (Vetterli/D'addario di Paolo, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum AuG, 2010, art. 118 n. 4). Oggetto dell'errore dell'autorità devono essere dei fatti. L'inganno può avvenire tramite parole, scritti, atti concludenti o silenzio qualificato. Sono ad esempio considerate ingannevoli delle indicazioni fallaci sulle ragioni dell'entrata in Svizzera. L'inganno può avvenire per omissione quando vengono sottaciuti dei fatti essenziali e la legge prevede un obbligo di collaborazione, creando così una posizione di garante e l'autore

realizza che l'autorità si trova in errore (Vetterli/D'addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 5). I presupposti dell'art. 118 cpv. 1 LStr sono adempiuti anche in caso di matrimonio fittizio (Zünd, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3. ed. 2012, art. 118 n. 2). Fatto salvo il caso in cui vi è una posizione di garante, l'art. 118 cpv. 1 LStr non trova per contro applicazione quando le condizioni per il permesso cambiano in seguito e lo straniero o il terzo che partecipa alla procedura omette di informare l'autorità (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 5; Zünd, op. cit., art. 118 n. 2). Il disposto dell'art. 118 LStr non esige che l'inganno sia commesso con astuzia. Ciononostante, va ritenuta una responsabilità congiunta dell'autorità, la quale sottostà alla massima dell'istruzione e, di conseguenza, deve essere particolarmente diligente (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 6). L'obbligo espresso di collaborare previsto all'art. 90 LStr non conduce automaticamente alla colpevolezza del prevenuto, ma questo obbligo deve concernere dei fatti che una parte conosce meglio dell'autorità e che quest'ultima non è in grado di stabilire senza la collaborazione dello straniero o del terzo che partecipa alla procedura (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 7). Infine, il risultato dell'infrazione si produce quando il permesso viene accordato. La condanna è possibile unicamente in presenza di una chiara dichiarazione dell'autorità incaricata dell'esecuzione della Legge federale sugli stranieri secondo cui il permesso non sarebbe stato accordato se l'autorità fosse stata a conoscenza dell'effettivo stato delle cose. È sufficiente una dichiarazione secondo cui, "secondo la pratica costante, una procedura di questo genere conduce normalmente al rifiuto o al ritiro del permesso" (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 8). 42. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la documentazione inoltrata all'Ufficio Stranieri al fine di far ottenere un permesso a \_\_\_\_\_ è stata allestita dall'imputato o su sua indicazione, così come indicato dal contabile. Le spiegazioni da lui fornite non sono apparse in nulla convincenti, tanto che egli stesso, come si è visto, nel primo verbale ha ammesso che \_\_\_\_\_ lavorava per lui, dichiarando, in seguito, che doveva chiedergli il permesso per assentarsi. Il coinvolgimento di IM 1 risulta inoltre dalle costanti, lineari e disinteressate dichiarazioni di \_\_\_\_\_. Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, egli non aveva nessun interesse nell'ammettere di aver dichiarato il falso su di un documento ufficiale, provocando così la promozione dell'accusa nei suoi stessi confronti anche per tale reato. L'imputazione di inganno verso l'autorità di cui al punto A.3. dell'atto d'accusa è quindi stata confermata. VIII) Imputazione di delitto contro la LF sulle telecomunicazioni 43. A mente della pubblica accusa, IM 1, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_, ha ripetutamente contraffatto o dissimulato informazioni, rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a \_\_\_\_\_ detto \_\_\_\_\_, di contraffare o dissimulare informazioni, tenendo in deposito, consegnando a terzi ed utilizzando ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un imprecisato numero di carte SIM prepagate della \_\_\_\_\_, ma almeno 1'900, di cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia, da cui l'imputazione di delitto contro la LF sulle telecomunicazioni di cui al punto A.4 dell'atto d'accusa. 44. Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dichiarazioni dell'imputato: " ADR che confermo che nel corso del 2014 ho ricevuto circa 200 schede al mese già attivate e questo fino al settembre 2014, poco prima di essere arrestato; in totale dunque circa 1600; in precedenza, dal 2011 ne avrò ricevute in totale al massimo 300. ADR che le ho tutte regalate a terzi, familiari e clienti, rispettivamente utilizzate per il traffico di clandestini. Di queste ne ho date anche ad IM 2, \_\_\_\_\_, IM 3 e IM 4 ai fini del

comune traffico di clandestini. Mi si dice dunque che ne ho ricevute da \_\_\_\_\_ un totale di circa 1900, da me regalate a terzi. Sì, parte di queste sono state sequestrate al momento del mio arresto.” (VI PP 10.04.2015, p. 9, AI 210, Inc. 2014.7753; cfr. anche VI DIB 04.11.2015, p. 19, allegato 2 al verbale dibattimentale). Giusta l’art. 49 cpv. 1 LTC, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni contraffà o dissimula informazioni (lett. a) o dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni (lett. b). Ne consegue la conferma del punto A.4. dell’atto d’accusa. IX) Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 45. L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo (cpv. 1). Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento (cpv. 2). L’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce, tra l’altro, l’acquisto e la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti. Anche per quanto riguarda questa imputazione, i fatti sono ammessi e dal profilo giuridico l’imputazione appare corretta. IM 1 ha ammesso di avere, il 15 settembre 2014, a \_\_\_\_\_, senza essere autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di marijuana destinata al proprio consumo, nonché di avere, nel corso del 2014, presso la stazione ferroviaria di \_\_\_\_\_, acquistato da un ignoto venditore per il proprio consumo ed in seguito consumato circa 2 grammi di marijuana (VI DIB 04.11.2015, p. 20, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PP 10.04.2015, p. 10, AI 210, Inc. 2014.7753), da cui la conferma dell’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.5. dell’atto d’accusa. X) Commisurazione della pena 46. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell’offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest’ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B\_370/2007 consid. 2.2). In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B\_1092/2009 e 6B\_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B\_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B\_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 47. Nell'evenienza concreta, dal profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è stata ritenuta di grado medio basso per il reato di usura e di media gravità per le restanti imputazioni. Relativamente all'imputazione di usura, gli importi versati dalle persone trasportate si situano nell'intervallo inferiore costitutivo del reato. Per il rimanente, con il proprio agire l'imputato ha permesso ad un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione di entrare illegalmente in Svizzera. La colpa di IM 1 è risultata per contro grave dal profilo soggettivo. La Corte ha ritenuto oltremodo evidente che egli era – se non il capo – quanto meno il punto di riferimento dei coimputati. A testimoniare del suo ruolo apicale vi sono in primo luogo le univoche e lineari chiamate di correo dei coimputati, dichiarazioni che la Corte ha ritenuto del tutto credibili, così come pure i numerosi riscontri oggettivi: IM 1, a differenza dei coimputati, era presente in occasione di tutti i viaggi, era lui ad avere i contatti con i passatori in Italia, era lui che forniva le carte SIM ed è lui ad essere stato fermato in

Germania per un reato analogo già nel 2011, circostanza che, certo, non configura un precedente penale, ma è comunque oltremodo indicativa del suo agire. Soprattutto, IM 1 svolgeva il ruolo più defilato, guadagnando somme relativamente importanti senza correre rischi particolari. Di fatto, anche in caso di controlli, egli non sarebbe stato trovato con clandestini a bordo. Al contrario, IM 2 era stato già arrestato nel mese di agosto 2014, mentre \_\_\_\_\_ era stato intercettato con 2 migranti a bordo nel Canton Uri. L'imputato ha delinquito reiteratamente in un numero elevato di occasioni nel corso di un lasso di tempo relativamente breve, dimostrando così la propria determinazione. Stupisce poi la sua propensione a delinquere ed il fatto che neppure l'arresto del primo membro del gruppo lo ha indotto a desistere. Risulta poi evidente che l'imputato ha agito a fine di lucro, quindi mosso da egoismo. Ciò lo ha indotto ad approfittare della situazione di disperazione in cui versano i migranti in fuga dai loro Paesi. Egli non lo ha fatto – come da lui sostenuto – per fini ideali ovvero per aiutarli, bensì unicamente per trarne un profitto e risanare così la sua precaria situazione economica. Ha così approfittato dei più poveri tra i poveri, inducendo queste persone a versare a lui e ai suoi correi i pochi soldi di cui dispongono pur di raggiungere la loro meta. Altrettanto grave è il fatto che lo stesso IM 1 ha vissuto analoghe vicissitudini ed è quindi perfettamente consapevole di cosa significano gli importi pagati per chi fugge da casa propria. A suo favore la Corte non ha intravvisto particolari motivi di attenuazione della pena. Egli ha reiteratamente mentito e cambiato versione e non è mai sembrato volersi assumere le sue reali responsabilità, tentando piuttosto di accusare l'uno o l'altro dei suoi correi. Neppure può essere considerata a favore di IM 1 la situazione economica precaria in cui versava, la quale non giustifica comunque mai la commissione di reati. In tale contesto, richiamata una precedente decisione di questa Corte (72.2014.133 del 15 dicembre 2014), con la quale un “ passatore ” che aveva trasportato circa 200 migranti era stato condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, in considerazione anche del concorso tra i reati, la pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi. 48. L'art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.). 49. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77). Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B\_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni

incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B\_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.). Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti. 50. Nel caso concreto l'inchiesta pendente in Germania non rappresenta un precedente penale, la prognosi non può dirsi certamente negativa, motivo per cui la pena detentiva può beneficiare della sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che viene stabilita in 14 (quattordici) mesi, mentre per il rimanente la pena viene sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 51. In ossequio all'art. 116 cpv. 3 LStr, all'imputato viene inoltre comminata una pena pecuniaria di CHF 1'400.00 (millequattrocento), corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna, sospesa anch'essa per 3 (tre) anni, così come, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, una multa di CHF 100.00 (cento), la quale, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà convertita in una pena detentiva di 1 (un) giorno. XI) Sequestri 52. In accoglimento della richiesta dell'accusa, il materiale cartaceo è stato confiscato, siccome mezzo di prova, ed è stata ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro. Per contro la Corte non ha ritenuto, per proporzionalità, di procedere alla confisca dei veicoli, i quali sono quindi stati dissequestrati a favore degli aventi diritto. Il materiale telefonico ed informatico è stato dissequestrato, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati. In fine, la somma di denaro è stata sottoposta a sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia. XII) L'istanza di indennizzo presentata dalla difesa 53. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Ritenuto che IM 1 non è stato assolto, l'istanza di indennizzo ex art. 429 CPP formulata dal suo difensore di fiducia è stata respinta. Visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 157 cifra 1 e 2 CP; 116 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a e b, 118 cpv. 1 LStr; 49 LTC; 19a LStup; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. usura aggravata siccome commessa per mestiere, per avere, nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l'Italia e la zona svizzera di confine con la Germania, in correttezza con \_\_\_\_\_, IM 2, IM 3, IM 4 e \_\_\_\_\_, sfruttando lo stato di bisogno di 143 cittadini stranieri, o tenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.